

199 Fascicolo della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 90 (Fascicolo della procedura) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Art. 199 Fascicolo della procedura

1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.
2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la segretezza.
3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.
4. I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

199 Fascicolo della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 90 (Fascicolo della procedura) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 90 (Fascicolo della procedura) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.

Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.

Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Opposizione allo stato passivo - decreto impugnato - Omessa produzione – Cass. n. 23138/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo. Opposizione allo stato passivo - Copia autentica del decreto impugnato - Omessa produzione - Improcedibilità dell'opposizione - Esclusione - Acquisizione a

199 Fascicolo della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 90 (Fascicolo della procedura) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - provvedimenti dei giudici ordinari \(impugnabilit \) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 212 del 08/01/2019 \(Rv. 652069 - 01\)](#)

Decreto di accoglimento del reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il provvedimento del giudice delegato di diniego all'accesso ex art. 90, comma 3, l. fall. al fascicolo del fallimento - Ricorribilit  per cassazione - Esclusione - Fondamento - Statuizione sulle spese - Ammissibilit  del ricorso.  

fine

Copyright   2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello